

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14.**

**Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Titolo I.  
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I.  
NORME GENERALI

Art. 1.

*(Principi generali e finalità)*

1. La Regione, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) e dell'articolo 8 dello Statuto della Regione Piemonte riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle diseguaglianze, e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali.

2. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, individua i livelli essenziali di servizi pubblici per garantire vivibilità e residenzialità e favorisce una adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano, del suo patrimonio umano, culturale e sociale in sinergia con il sistema culturale e dei servizi del territorio regionale, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, della tutela dei beni comuni, della biodiversità, della protezione dell'ecosistema, della sicurezza idrogeologica.

Art. 2.

*(Oggetto)*

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1 la presente legge individua:

- a) le funzioni attribuite dalla Regione alle unioni montane;
- b) gli strumenti per lo sviluppo sociale ed economico delle unioni montane;
- c) le disposizioni per la salvaguardia del territorio e lo sviluppo sociale ed economico delle zone montane.

Titolo II.  
NUOVE NORME IN MATERIA DI MONTAGNA

Capo I.  
UNIONI MONTANE

Art. 3.  
*(Unioni montane)*

1. La Regione individua nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani disciplinate nel presente titolo.
2. Si definisce montana l'unione dei comuni costituita in prevalenza da comuni montani.
3. La Regione, al fine di conseguire il più ampio raccordo ed integrazione tra i diversi ambiti nei quali si attuano lo sviluppo e la valorizzazione della montagna, adegua la propria struttura organizzativa in funzione del perseguimento di tale obiettivo.

Capo II.  
FUNZIONI DELLE UNIONI MONTANE E NORME PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO

Art. 4.  
*(Funzioni delle unioni montane)*

1. Le unioni montane, oltre le funzioni previste per legge, esercitano le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
2. Le unioni montane, oltre alle funzioni di cui al comma 1:
  - a) gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle risorse naturali, al fine di garantire continuità nella fornitura di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano;
  - b) organizzano e amministrano, in coordinamento con l'Agenzia per la mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonché di vigilanza dell'esercizio degli stessi;
  - c) promuovono e gestiscono l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
  - d) riconoscono le scuole di sci e verificano periodicamente la persistenza delle condizioni per detto riconoscimento;
  - e) promuovono le vocazioni produttive del territorio montano, nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
3. Le unioni montane concorrono altresì:
  - a) alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico piemontese;
  - b) alla difesa dalle valanghe;
  - c) al mantenimento dei servizi essenziali;
  - d) a promuovere le attività economiche, in particolare il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale;
  - e) allo sviluppo dei servizi digitali;
  - f) alla promozione delle attività culturali.
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono esercitate in attuazione delle leggi regionali richiamate nell'allegato A e delle disposizioni di cui al capo IV. Con successivi provvedimenti legislativi si

provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.

#### Art. 5.

##### *(Attribuzione ed esercizio delle funzioni)*

1. Le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sono attribuite:

a) alle unioni montane inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte, di cui all'articolo 8, comma 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);

b) ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane, i quali hanno l'obbligo di esercitarle in convenzione con un'unione montana di cui alla lettera a), in modo da assicurare la contiguità territoriale.

2. Per i comuni di cui al comma 1, lettera b) per i quali alla data del 31 dicembre 2019 non siano stipulate le convenzioni e per i comuni che non hanno attivato una convenzione o non aderiscono ad un'altra unione entro sei mesi dalla fuoriuscita dall'unione di provenienza, le funzioni sono avocate dalla Regione che le esercita in convenzione con un'unione montana in modo da assicurare la contiguità territoriale.

#### Art. 6.

##### *(Conferenza dei presidenti)*

1. E' costituita la Conferenza dei presidenti delle unioni montane quale organo consultivo della Giunta regionale. Fanno parte della Conferenza i presidenti delle unioni montane e vi partecipano il Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) Piemonte, o suo delegato, e due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. La Conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Giunta regionale.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di funzionamento della Conferenza.

#### Art. 7

##### *(Individuazione dei livelli essenziali di servizi pubblici nelle aree montane)*

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge individua, previo parere della commissione consiliare competente, i livelli essenziali dei servizi pubblici nelle materie di competenza regionale, in particolare per quello che riguarda:

- a) il presidio sanitario e socio-assistenziale delle aree montane;
- b) i servizi per la persona e le famiglie;
- c) istruzione e formazione;
- d) l'organizzazione del trasporto pubblico locale;
- e) la disponibilità di servizi internet a banda ultralarga.

#### Capo III.

#### STRUMENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE

#### Art. 8.

##### *(Programma annuale di attuazione per la montagna)*

1. Il programma annuale di attuazione per la montagna è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio regionale che individua le risorse economiche disponibili per l'anno di riferimento.

2. Il programma annuale, tenuto conto dei vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale, nonché delle azioni e dei progetti di interesse della Città metropolitana di Torino, concordati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale

29 ottobre 2015, n. 23 ( Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), individua, in coerenza con le finalità della presente legge:

- a) gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;
- b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;
- c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma di offerte dei territori montani;
- d) le disponibilità complessive di spesa per l’attuazione del piano e i criteri di assegnazione delle risorse;
- e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
- f) gli interventi regionali per garantire i livelli essenziali di servizi pubblici nei territori montani.

3. Il programma annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.

4. Le unioni montane, sulla base delle proprie programmazioni pluriennali e in conformità alla programmazione regionale di cui al comma 1, trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno, le proprie proposte progettuali che costituiscono elemento essenziale per la partecipazione economica regionale.

#### Art. 9.

##### *(Osservatorio regionale sulla montagna)*

1. La Regione promuove un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese e delle aree marginali.

2. A tal fine, la Giunta regionale provvede all’acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano e di aree considerate marginali, nonché quelli relativi all’attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo dell’economia e dell’occupazione.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, è istituito l’Osservatorio regionale sulla montagna, presso la direzione regionale competente, con provvedimento di Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. La partecipazione alle attività dell’Osservatorio di cui al comma 3 non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5. L’Osservatorio di cui al presente articolo annualmente presenta al Consiglio regionale un rapporto sulla montagna piemontese.

#### Art. 10.

##### *(Pianificazione strategica nella Città metropolitana di Torino)*

1. In attuazione dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2015, al fine di assicurare la coerenza tra le strategie locali e di area vasta, l’ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione delle relazioni tra il territorio montano e le aree urbane, la Città metropolitana di Torino è consultata, con parere non vincolante nella predisposizione delle proposte progettuali di cui all’articolo 8, comma 4, delle unioni montane presenti sul proprio territorio, tenuto conto degli elementi sovralocali delle stesse nel processo di formazione e aggiornamento del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale di cui all’articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della l. 56/2014.

#### Art. 11.

##### *(Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo)*

1. Per l’attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna.

2. Le risorse del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1 sono attribuite come segue:

a) una quota non inferiore al 60 per cento è ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota è destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8;

b) una quota non superiore al 30 per cento è ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4;

c) una quota non superiore al 10 per cento è destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni.

3. I criteri per il riparto del fondo hanno come riferimento, per quanto riguarda la composizione delle unioni montane, la situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso. Le modifiche della composizione delle unioni hanno effetto dall'anno successivo.

4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita attività di controllo e monitoraggio sull'impiego delle risorse attribuite alle unioni montane ai sensi del comma 2.

5. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, approva il regolamento di attuazione del presente articolo e definisce:

a) la proporzione tra superficie del territorio montano e popolazione residente dedotta dai dati dell'Istituto nazionale di statistica nel penultimo anno precedente all'anno del riparto, per il riparto delle risorse di cui al comma 2, lettera a), tra le unioni montane esistenti al 1° gennaio di ciascun anno;

b) eventuali criteri premianti con riferimento alle fasce altimetriche e alle situazioni di svantaggio;

c) i criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 2, lettera b);

d) i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi spettanti alle unioni montane ed altri soggetti o associazioni ai sensi del comma 2, lettera c);

e) i termini e le modalità per la rendicontazione da parte delle unioni montane delle risorse assegnate e per l'esercizio da parte della Regione delle attività di controllo e monitoraggio.

## Art. 12.

### *(Individuazione delle località abitate)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della l. 97/1994, la Giunta regionale provvede con deliberazione all'individuazione e all'aggiornamento quinquennale dei comuni montani con meno di mille abitanti e delle località abitate aventi meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani.

## Art. 13.

### *(Compendio unico agricolo di montagna)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 bis della l. 97/1994, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnano:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;

b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile per un periodo di quindici anni dall'acquisto.

Art. 14.

*(Superficie minima indivisibile)*

1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della legge 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 13.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle tipologie di coltivazione con parere vincolante della commissione consiliare competente.

Capo IV.

DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE

Art. 15.

*(Obiettivi generali)*

1. La Regione per la salvaguardia e lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio montano, oltre a quanto espressamente indicato nei successivi articoli del presente capo, promuove, sostiene ed agevola specifiche azioni volte a garantire i livelli essenziali dei servizi pubblici di cui all'articolo 7, nonché in ambito tecnologico, nel campo dei servizi alla popolazione montana, per il recupero e la riqualificazione dei borghi e dei centri storici e per lo sviluppo ecosostenibile delle produzioni forestali e dell'economia del legno.

2. La Regione partecipa e concorre nel sostenere l'attuazione della strategia nazionale per le aree interne, di quella macroregionale alpina e delle strategie transfrontaliere a livello europeo.

Art. 16.

*(Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale)*

1. Le unioni montane esercitano le funzioni di consorzi di bonifica montana trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza.

2. La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste all'articolo 17 della l. 97/1994.

Art. 17.

*(Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale)*

1. Le unioni montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico e privato agendo attraverso:

- a) apposite convenzioni tra i proprietari pubblici e privati;
- b) accordi di programma con enti pubblici;
- c) eventuale costituzione di consorzi, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi e degli alpeggi;
- d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della l. 97/1994.

2. Le unioni montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi, nonché per fini di servizi. A tal fine svolgono le seguenti attività:

a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;

b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale e alla fruizione turistica sostenibile del territorio.

3. Le unioni montane, su delega dei comuni che ne fanno parte, gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei comuni stessi.

4. Le unioni montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 2 ai soggetti di cui all'articolo 17 della l. 97/1994, nei limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo.

5. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento sostenibile delle risorse forestali in un'ottica di filiera.

6. La Regione promuove la gestione delle risorse pastorali, anche attraverso la redazione dei piani pastorali, aziendali, comunali o sovracomunali.

7. La Regione promuove la gestione delle risorse idriche, anche attraverso la redazione di progetti di fiume che coinvolgono i bacini imbriferi.

#### Art. 18.

##### *(Promozione delle vocazioni produttive)*

1. Al fine di favorire la multifunzionalità delle imprese agricole, le unioni montane stipulano contratti di collaborazione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), con gli imprenditori agricoli per:

a) la promozione delle vocazioni produttive del territorio;

b) la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

c) la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

#### Art. 19.

##### *(Difesa dalle valanghe)*

1. Le unioni montane, anche associate per ambiti territoriali ottimali secondo apposite convenzioni, costituiscono commissioni locali valanghe (CLV) per l'esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici, in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato.

2. Le CLV svolgono l'attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici sulla base della metodologia indicata dalla struttura regionale competente, col supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte. Le modalità per la costituzione, la gestione e il funzionamento delle CLV sono definite con regolamento della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 20.

##### *(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese.

2. Le unioni montane definiscono gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.

Art. 21.

*(Valorizzazione della cultura della montagna piemontese)*

1. La Regione riconosce nei valori affermati dalla cultura tradizionale piemontese e dalle culture delle minoranze etniche, linguistiche e religiose il mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini e della propria identità e protagonista attiva dello sviluppo socio-economico del territorio.
2. La Regione a tal fine promuove il sostegno agli ecomusei e ai centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana piemontese, di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte).
3. La Regione promuove le identità culturali di espressione delle lingue minoritarie.
4. La Regione promuove, altresì, iniziative tese a rendere sinergiche le politiche culturali favorendo servizi e attività di musei regionali ed enti del settore.

Art. 22.

*(Turismo sostenibile in ambiente montano)*

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurano il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrono alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.
2. Le unioni montane, in forma singola o associata, pianificano ed organizzano nel rispetto degli indirizzi della Regione, lo sviluppo turistico sostenibile e la fruizione estiva ed invernale del territorio montano. In tale ambito le unioni montane concorrono alla pianificazione e alla valorizzazione della rete del patrimonio escursionistico del Piemonte di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte).
3. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo sostenibile ed il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate, mediante il sostegno alla realizzazione di progetti ed iniziative tesi a favorire la fruizione turistica a ridotto impatto ambientale del territorio, la riqualificazione dei borghi alpini per migliorarne l'attrattività turistica, la pluriattività delle aziende agricole orientata a fornire servizi di accoglienza e di informazione in campo turistico, a mantenere la funzionalità delle infrastrutture escursionistiche per la fruizione estiva ed invernale, a valorizzare attraverso la fruizione turistica le produzioni agricole tipiche del territorio rurale.
4. Le unioni montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli enti di gestione delle aree protette.
5. A tal fine la Regione individua le caratteristiche del turismo sostenibile nella montagna piemontese e definisce:
  - a) gli strumenti e modalità di pianificazione della fruizione turistica sostenibile del territorio rurale montano;
  - b) gli indicatori per valutare la sostenibilità ambientale degli investimenti turistici dei comuni montani;
  - c) gli indicatori di ruralità dei territori montani;
  - d) i criteri di assegnazione delle risorse economiche alle unioni montane per il sostegno agli investimenti nel settore del turismo rurale.
  - e) le iniziative di formazione degli operatori pubblici e privati al fine di rendere l'offerta turistica nelle aree montane più organica e sistematica, inclusa la formazione e sensibilizzazione all'accoglienza turistica delle comunità locali nell'ottica dei residenti come primi promotori dell'identità locale e di una cultura diffusa dell'accoglienza.



Art. 23.

*(Turismo sportivo in territorio montano)*

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale, culturale, formativo ed educativo del turismo e dell'attività motoria e sportiva in territorio montano, quali strumenti di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico degli individui, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità ospitante, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente montano.

2. Nell'ambito del programma annuale della montagna di cui all'articolo 8 possono essere previsti contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva e per favorire il turismo nei territori montani con l'intento di valorizzare la tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, attraverso l'attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;
- b) promuovere la conoscenza del territorio con funzione educativa, sociale e culturale;
- c) incentivare l'animazione, l'utilizzo e la vivibilità degli spazi aperti, dei parchi e degli spazi verdi.

Art. 24.

*(Servizi essenziali)*

1. La Regione tutela e sostiene il mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati con particolare attenzione ai servizi scolastici, socio assistenziali ed ai trasporti. A tal fine, per il tramite delle unioni montane, la Regione attiva un monitoraggio sulla quantità e qualità dei servizi essenziali, sui bisogni espressi dal territorio e sulle prospettive di mantenimento.

2. La Giunta regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio e con appositi bandi, prevede interventi da attivarsi sul territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali, privilegiando le soluzioni aventi un carattere innovativo ed i modelli di servizio e le buone pratiche replicabili sul territorio. La Regione, inoltre, si fa parte attiva affinché nei criteri attuativi di tali servizi sia tenuta in debito conto la peculiarità e la particolarità dei territori montani e rurali svantaggiati.

Art. 25.

*(Trasporti)*

1. Per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le unioni montane provvedono, in accordo con l'Agenzia della mobilità piemontese, ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità alle persone con disabilità ed agli anziani.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e può prevedere un concorso finanziario a sostegno del servizio.

Art. 26.

*(Sviluppo dei servizi digitali)*

1. Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le unioni montane operano quali sportelli del cittadino attraverso l'utilizzo della connessione veloce prevista presso la sede dell'ente ai sensi della

Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015.

2. La Regione, nell'ambito della Strategia nazionale per la banda ultra larga, si attiva al fine di monitorare e ottimizzare la qualità del servizio reso agli utenti finali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia.

3. La Regione provvede affinché siano pienamente sfruttate le possibilità garantite dalle nuove connessioni veloci, in particolare per quanto riguarda la semplificazione dell'attività amministrativa, lo snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo, il miglioramento delle relazioni e dei servizi offerti a cittadini e imprese.

4. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), definisce direttive per il decentramento nei comuni montani di attività e di servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 97/1994.

#### Art. 27.

##### *(Accesso ai servizi televisivi, postali e della telefonia mobile)*

1. Al fine di ridurre il divario digitale e aumentare le opportunità per coloro che risiedono nei comuni montani, la Regione contribuisce all'attivazione di nuovi sistemi per limitare la distanza tecnologica tra le zone alpine e appenniniche e quelle urbane.

2. Al fine di potenziare i servizi postali, la Regione prevede che le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possono essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

#### Art. 28.

##### *(Recupero dei borghi alpini e appenninici)*

1. La Regione favorisce il recupero e la rivitalizzazione dei borghi alpini e appenninici mediante le risorse derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea e dalle risorse statali e regionali.

2. Il recupero e la rivitalizzazione perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;

b) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici;

c) la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale;

d) il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici;

e) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;

f) il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale;

g) la creazione di nuove imprese e botteghe multifunzionali nei borghi;

h) la riduzione del consumo di suolo e della desertificazione commerciale nelle zone montane.

#### Art. 29.

##### *(Valorizzazione delle risorse energetiche locali)*

1. Nell'ambito del programma annuale di attuazione per la montagna, la Regione, in collaborazione con le unioni montane e sulla base di altri piani e programmi approvati dai singoli settori regionali competenti, effettua una ricognizione del territorio con l'obiettivo di identificare lo stato di utilizzo, valorizzazione e sostenibilità ambientale delle risorse energetiche locali e il potenziale ancora disponibile.

2. In un'ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, la Regione promuove gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile e di uso razionale dell'energia, nell'ambito di un corretto sviluppo delle filiere locali nel contesto montano.

3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora promossi dalle unioni montane o da esse partecipati, e funzionali a garantire significativi vantaggi per le comunità locali, possono essere incentivati mediante apposite risorse stanziare nell'ambito del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11.

#### Art. 30.

*(Green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche)*

1. La Regione sostiene la realizzazione, sul territorio montano, di green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche finalizzate a valorizzare in modo integrato e sostenibile il proprio patrimonio socio-culturale, economico, ambientale ed energetico, anche avvalendosi dell'ausilio delle nuove tecnologie abilitanti quali la banda ultra larga.

2. Mediante apposite risorse stanziare nell'ambito del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11, la Regione può sostenere la realizzazione, a cura dell'unione montana, di un piano di sviluppo sostenibile a livello vallivo e l'eventuale messa in opera degli interventi in esso previsti.

#### Art. 31. *(Incentivi per insediamenti nelle zone montane)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 della l. 97/1994, al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, possono essere concessi contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale.

### Titolo III.

#### ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

#### Art. 32.

*(Associazioni rappresentative delle autonomie locali)*

1. Nell'attuazione della presente legge, la Regione riconosce il ruolo delle associazioni rappresentative delle autonomie locali di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

2. Al fine di favorire l'attuazione della presente legge, la Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari per specifici progetti di assistenza giuridico-amministrativa e tecnica, nonché di sviluppo socio-economico, presentati dalle associazioni delle autonomie locali di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari di cui al comma 2.

#### Art. 33.

*(Modifica alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)*

1. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è inserita la seguente:

“g bis) regola la durata minima dei conferimenti di funzione all'unione, che non può essere inferiore a cinque anni.”.

Titolo IV.  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

*(Abrogazione di norme)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna);
- b) l'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);
- c) l'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale).

Art. 35.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Agli oneri per la costituzione del fondo regionale per la montagna quantificati in euro 10.498.946,48 per l'anno 2019 e in euro 11.930.621,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. Agli oneri per i servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati, quantificati in euro 528.000,00 per l'anno 2019 e in euro 600.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

3. Agli oneri per l'incentivazione alle associazioni rappresentative delle autonomie locali, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "Contributi per progetti delle Associazioni delle Autonomie locali" nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione 2019-2021, si fa fronte con le risorse finanziarie già iscritte nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 aprile 2019

Sergio Chiamparino

Allegato A (Articolo 4)

# ALLEGATO A

## (Articolo 4)

Le principali disposizioni di legge regionale che, relativamente alle materie appartenenti alla potestà legislativa esclusiva o concorrente della Regione, hanno attribuito funzioni e compiti amministrativi alle Comunità montane sono:

- legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);
- legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte);
- legge regionale 4 novembre 2016, n. 22 (Norme in materia di manutenzione del territorio);
- legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali);
- legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni', art.9);
- legge regionale 20 aprile 2015, n. 8 (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola);
- legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte);
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica);
- legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati informatizzata);
- legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile);
- legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');
- legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422);
- legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche);
- legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
- legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina);
- legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci);
- legge regionale 17 aprile 1990, n. 33 (Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico);
- legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
- legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 (Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali);

- legge regionale 30 maggio 1980, n. 67 (Interventi per il turismo alpino e speleologico);
- legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 (Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve);
- legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);
- legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali);
- legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);
- legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana).

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 332

*"Riordino della disciplina in materia di autonomie locali e nuove norme sulla montagna."*

- Presentato dalla Giunta regionale il 9 novembre 2018.
- Assegnato in sede referente congiunta alle Commissioni permanenti I e III il 13 novembre 2018.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalle Commissioni referenti I e III il 21 marzo 2019 con relazione di Paolo Domenico MIGHETTI, Elvio ROSTAGNO, Gian Luca VIGNALE.
- Approvato in Aula il 27 marzo 2019, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 22 voti favorevoli, 5 voti contrari, 8 voti non partecipanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 1**

- Il testo vigente dell'articolo 44 della Costituzione della Repubblica italiana 27 dicembre 1947 è il seguente:  
"Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane."

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

"Articolo 8 (Territorio)

1. La Regione tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione.

2. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle Unioni montane, nelle forme associative collinari<sup>3</sup>, l'organizzazione dei Comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari.

3. La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane."

### **Note all'articolo 4**

- Il testo vigente dell'articolo 44 della Costituzione della Repubblica italiana è riportato alla nota dell'articolo 1.

### **Note all'articolo 5**

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è il seguente:

"Art. 8 (Procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati presentano alla Regione le proposte di aggregazione nel rispetto dei requisiti indicati.

2. I comuni, nelle proposte di aggregazione, indicano le forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti sono considerate ambiti territoriali ottimali.

4. La Giunta regionale valuta la compatibilità delle proposte di aggregazione non rispondenti ai requisiti richiesti con il quadro generale delle forme associative esistenti o da costituire, per la concessione delle deroghe di cui all'articolo 7, al fine di favorire il progressivo raggiungimento dell'ambito ottimale di gestione associata.

5. Al fine di favorire il raggiungimento dell'ambito ottimale di gestione associata e di assicurare l'appartenenza ad una forma associativa dei comuni obbligati all'esercizio associato non ricompresi in alcuna proposta aggregativa, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può richiedere modifiche alle proposte aggregative presentate.

6. Se i comuni interessati non presentano alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, la modifica della proposta aggregativa, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali e della commissione consiliare competente, provvede all'inserimento dei comuni di cui al comma 5, nell'ambito della proposta aggregativa maggiormente rispondente ai requisiti di cui all'articolo 7.

7. L'inserimento dei comuni nella proposta aggregativa secondo le modalità di cui al comma 6, ha efficacia cogente per tutti i comuni interessati e per l'aggregazione di appartenenza individuata.



8. La Giunta regionale, acquisite e valutate le proposte di aggregazione da parte dei comuni, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali e informata la commissione consiliare competente, adotta la Carta delle forme associative del Piemonte che determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale.

9. La Giunta regionale aggiorna la Carta delle forme associative del Piemonte con cadenza almeno triennale sulla base delle proposte pervenute nel rispetto, in quanto compatibili, delle procedure di cui alla presente legge.”.

#### **Note all'articolo 8**

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') è il seguente:

“Art. 4 (Ruolo della Città metropolitana di Torino)

1. La Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana, nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello. La Città metropolitana svolge, inoltre, un'azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico.

2. La Regione e la Città metropolitana di Torino concordano, tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.

3. Le intese di cui al comma 2, relative ad azioni e progetti che coinvolgono direttamente comuni o unioni di comuni, devono essere sottoscritte anche dai comuni o unioni di comuni stessi.”.

#### **Note all'articolo 10**

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 23/2015 è riportato alla nota dell'articolo 8.

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comun) è il seguente:

“Art. 1.

1-43. *omissis*

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45-151. *omissis*.”.

### ***Note all'articolo 12***

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) è il seguente:

“Art. 16 (Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali).

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.”.

### ***Note all'articolo 13***

- Il testo vigente dell'articolo 5 bis della legge 97/1994 è il seguente:

“Art. 5 bis (Disposizioni per favorire le aziende agricole montane).

1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile

### ***Note all'articolo 14***

- Il testo vigente dell'articolo 5 bis della legge 97/1994 è riportato alla nota dell'articolo 13.

### ***Note all'articolo 16***

- Il testo vigente dell'articolo 17 della legge 97/1994 è il seguente:

“Art. 17 (Incentivi alle pluriattività)

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà (22).

2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300.000.000 per anno.

3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.”.

#### ***Note all'articolo 17***

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge 97/1994 è il seguente:

“Art. 9 (Forme di gestione del patrimonio forestale.

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'art. 139, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

3. Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.

4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

5. Alle comunità montane e ai comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.”.

- Il testo vigente dell'articolo 17 della legge 97/1994 è riportato alla nota dell'articolo 16.

#### ***Note all'articolo 18***

- Il testo vigente dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) è il seguente:

“Art. 14. (Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni

professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.

3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.”.

#### ***Note all'articolo 26***

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge 97/1994 è il seguente:

“Art. 14 (Decentramento di attività e servizi.

1. Il CIPE e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare la pubblica amministrazione a decentrare nei comuni montani attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.”.

#### ***Note all'articolo 31***

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge 97/1994 è il seguente:

“Art. 19 (Incentivi per l'insediamento in zone montane.

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonché di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai già residenti. Le regioni individuano, sentite le comunità montane, i comuni montani con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.”.

#### ***Note all'articolo 32***

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) è il seguente:

“Art. 7 (Composizione e funzionamento)

1. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali e ANPCI.

2. Il Presidente della Giunta regionale presiede la Conferenza senza diritto di voto; alle sedute della Conferenza partecipano senza diritto di voto l'Assessore agli Enti locali e l'Assessore competente per la materia all'ordine del giorno.

3. *abrogato*

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, alla nomina dei componenti della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali e convoca la seduta di insediamento.

5. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali approva, entro 1 mese dalla prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno per disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento, l'organizzazione dei lavori e della segreteria tecnica, le modalità di voto e di validità delle sedute.

6. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali presta la sua attività a titolo gratuito.

7. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si articola in Comitati per materia integrati, su decisione della Conferenza medesima, da membri di comprovata esperienza, anche esterni, da rappresentanti delle Associazioni o di organismi di categoria e sindacali, con lo specifico compito di svolgere le funzioni previste o rese necessarie dai decreti legislativi di conferimento in esecuzione della l. 59/1997 e dalle leggi regionali attuative.

8. Ciascuna legge regionale attuativa di settore individua gli organi previsti dai singoli decreti legislativi che non possono qualificarsi come Comitati della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, ai sensi del comma 7, armonizzandoli con le previsioni di cui al presente Titolo.”.

### *Note all'articolo 33*

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 11/2012 è il seguente:

“Art. 4 (Unione di comuni)

1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai comuni attraverso unione di comuni, successivamente denominata unione, costituita secondo le modalità di seguito previste.

2. L'unione è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'unione ha durata determinata dallo statuto per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. L'unione è dotata di potestà statutaria e regolamentare.

5. Lo statuto dell'unione è redatto sulla base di quanto previsto all' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e prevede le modalità di coinvolgimento dei comuni associati e delle comunità locali, promuovendone la piena partecipazione alla formazione delle decisioni e alla valutazione dei risultati conseguiti. Lo statuto :

a) individua la sede;

b) individua le funzioni e i servizi svolti e le corrispondenti risorse umane, patrimoniali e finanziarie;

c) prevede che il trasferimento delle funzioni in capo all'unione garantisca il trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle stesse garantendo i livelli occupazionali;

d) determina gli organi di governo, le loro competenze, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, garantendo la rappresentatività di tutti i comuni aderenti;

e) prevede che il consiglio sia composto garantendo la presenza di un rappresentante per ogni comune aderente;

f) prevede che il numero dei componenti dell'organo esecutivo non superi il numero dei componenti previsto per l'organo esecutivo dei comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione;

g) disciplina i casi e le modalità di scioglimento dell'unione e di recesso da parte dei comuni partecipanti ed i conseguenti adempimenti, in modo da garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente;

g bis) regola la durata minima dei conferimenti di funzione all'unione, che non può essere inferiore a cinque anni.

6. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.”.